



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1273

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"" e conseguenti modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35- 142/Leg.

Il giorno **20 Luglio 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La Direttiva 92/43/CEE (di seguito, “Habitat”) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, mira a contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.

L’articolo 3 della citata Direttiva “Habitat” ha costituito la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (di seguito, “ZSC”), denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e le specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale (di seguito, “ZPS”) classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), di seguito Direttiva “Uccelli”, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva “Habitat” hanno introdotto nell’ordinamento comunitario la valutazione d’incidenza relativamente ad attività umane che possono produrre effetti su siti di importanza comunitaria. Essi in particolare dispongono che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

In base all’articolo 7 della Direttiva “Habitat”, la valutazione di incidenza viene estesa anche alle “ZPS”.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 è stato approvato il regolamento di attuazione della Direttiva “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La Provincia autonoma di Trento, in ragione delle proprie competenze statutarie, ha dato attuazione ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva “Habitat” in materia di valutazione di incidenza, per il tramite dell’articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”. La Provincia ha poi approvato la relativa normativa di attuazione, in particolare il Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III, con i relativi allegati, del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

La normativa provinciale ora richiamata ha garantito e favorito, relativamente ai siti della Rete Natura 2000 individuati sul territorio provinciale, la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche in Trentino.

Nel 2014 la Commissione Europea ha dato avvio a un procedimento EU Pilot 6730/14/ENVI nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva “Habitat”, in particolare alla non corretta applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della citata medesima Direttiva.

Al fine di corrispondere a quanto rilevato nell’ambito del citato procedimento EU Pilot, sono state approvate, con Intesa di data 28 novembre 2019, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”.

Secondo il punto 2) della predetta Intesa, le predette Linee guida nazionali costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall’art. 6, paragrafi 3

e 4, della Direttiva “Habitat”, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA).

Il punto 3) dell’Intesa stabilisce il recepimento uniforme delle Linee guida a parte delle Regioni e Province autonome, al fine di definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e l’efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.

A questo fine con l’articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 è stata disposta la modificazione dell’articolo 39 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11, al fine di adeguare la legislazione provinciale alle Linee guida nazionali in materia di valutazione di incidenza. Il successivo articolo 38, comma 5, della medesima l.p. n. 6 del 2022, dispone che l’articolo 39 della l.p. n. 11 del 2007, si applica a partire dall'entrata in vigore del suo regolamento di attuazione.

Si procede quindi con il presente atto a perfezionare il recepimento nell’ambito dell’ordinamento provinciale dei contenuti delle citate Linee guida con la modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”.

In relazione a detto recepimento sono introdotte modificazioni nel decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.

Il Consiglio delle Autonomie locali e la competente Commissione consiliare permanente si sono espressi sui contenuti della proposta, rispettivamente in data 3 luglio 2023 e 5 luglio 2023. Il parere reso della Terza Commissione consiliare permanente è positivo. Il parere del Consiglio delle Autonomie locali è favorevole con osservazioni di cui si è tenuto conto nella stesura del presente provvedimento.

Sui contenuti della presente proposta, in osservanza delle direttive per la predisposizione degli atti normativi, impartite con deliberazione della Giunta provinciale n. 2125 del 22 dicembre 2020, è stato acquisito il parere preventivo del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali che, con nota del 23 giugno 2023, prot. 492955, si è espresso positivamente con osservazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- visto l’articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la

valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;

- visti il decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg e il decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.;
- visto il parere del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali di data 23 giugno 2023, prot. 492955;
- visto il parere della Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale, riunitasi nella seduta del 5 luglio 2023;
- visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 3 luglio 2023;
- visti gli atti e le note citati in premessa;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il regolamento recante “Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”” e conseguenti modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg.”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di autorizzare il Presidente della Provincia a emanare con proprio decreto le disposizioni regolamentari di cui al precedente punto 1) da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Regolamento

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Regolamento

concernente

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e conseguenti modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35- 142/Leg

Sommario

<u>Capo I.....</u>	<u>3</u>
<u>Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1.....</u>	<u>3</u>
<u>Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2.....</u>	<u>3</u>
<u>Sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3.....</u>	<u>4</u>
<u>Inserimento dell'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4.....</u>	<u>4</u>
<u>Sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5.....</u>	<u>5</u>
<u>Inserimento dell'articolo 17 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6.....</u>	<u>6</u>

<u>Inserimento dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7.....</u>	<u>6</u>
<u>Sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8.....</u>	<u>7</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9.....</u>	<u>7</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10.....</u>	<u>7</u>
<u>Disposizioni finali e transitorie.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11.....</u>	<u>8</u>
<u>Abrogazioni.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12.....</u>	<u>8</u>
<u>Inserimento dell'Allegato 1 al decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008.....</u>	<u>8</u>
<u>Capo II.....</u>	<u>9</u>
<u>Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13.....</u>	<u>9</u>
<u>Integrazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-66/Leg del 2011.....</u>	<u>9</u>
<u>Capo III.....</u>	<u>9</u>
<u>Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35- 142/Leg...9</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14.....</u>	<u>9</u>
<u>Modificazioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 35- 142/Leg del 2008.....</u>	<u>9</u>
<u>Capo IV.....</u>	<u>10</u>
<u>Disposizioni finali.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 15.....</u>	<u>10</u>
<u>Efficacia del regolamento.....</u>	<u>10</u>

Capo I
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

Art. 1

Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. L'articolo 13, comma 2, lettera d), del del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

“c) quattro membri, di cui due in rappresentanza delle reti di riserve e due scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali;”.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Procedura per lo screening di incidenza

1. Chiunque intenda realizzare progetti o attività su siti o zone della rete “Natura 2000”, anche congiuntamente con altri progetti o attività, al fine di accertare la suscettibilità dei medesimi di generare o meno incidenze significative su siti o zone, li sottopone a screening di incidenza previa presentazione alla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale dell'apposita domanda

2. La struttura provinciale competente valuta entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda la suscettibilità dei medesimi progetti o attività di generare o meno incidenze significative su siti o zone e dà comunicazione dell'esito al proponente. Se il progetto o l'attività interessa anche il territorio ricadente in ambito provinciale del parco nazionale dello Stelvio, la struttura competente in materia di aree protette, ai sensi dell'articolo 44 ter della legge provinciale, rende anche il parere previsto dalle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4” approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 novembre 2019”, di seguito denominate “linee guida nazionali”. Se il progetto o l'attività interessa anche il territorio ricadente nei parchi naturali provinciali, la struttura competente può chiedere parere all'Ente parco. Se è accertata la sussistenza dell'incidenza, la struttura provinciale competente nella comunicazione invita a presentare la relazione di incidenza.

3. Per i progetti o attività rientranti nei casi di cui al titolo IV della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) lo screening di incidenza è effettuato dalla struttura provinciale competente entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

4. Il parere, obbligatorio e vincolante, se non riscontra l'incidenza significativa ha efficacia per cinque anni dalla data del suo rilascio, salvo i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati. Nei casi in cui lo screening di incidenza è compreso nella valutazione di impatto ambientale (VIA), la durata è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013).

5. Il parere, corredato dagli elaborati progettuali, ove presenti è comunicato al corpo forestale provinciale ai fini del controllo e della vigilanza previsti dalla legge provinciale.

6. Il proponente, se ritiene che il progetto o l'attività presenti significative incidenze su siti o zone, può attivare direttamente la procedura di valutazione prevista dall'articolo 17.”

Art. 3

Inserimento dell'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

Procedura per la verifica di corrispondenza

1. Se il progetto o l'attività su siti o zone della rete “Natura 2000” rientra tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 39, comma 4 bis, lettera a), della legge provinciale, il proponente presenta apposita domanda alla struttura provinciale competente per la verifica di corrispondenza nella quale dichiara che il progetto o l'attività proposti è conforme a quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione. Il parere in esito alla verifica di corrispondenza, obbligatorio e vincolante, è comunicato all'istante entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Il parere, corredato dagli elaborati progettuali ove presenti, è trasmesso al corpo forestale provinciale ai fini del controllo e della vigilanza previsti dalla legge provinciale.

3. Nel caso in cui l'esito della verifica non riscontri la corrispondenza, si applica quanto previsto dall'articolo 16.

4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, lettera c), della legge provinciale, le procedure di verifica di corrispondenza relative ai procedimenti e alle attività individuati nell'allegato 1 sono espletate dalle strutture competenti al rilascio del titolo abilitativo o dell'atto di assenso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 39, comma 2, della medesima legge provinciale. Le medesime strutture applicano i commi 1 e 2. In tali casi il termine per l'espressione della verifica di corrispondenza coincide con il termine previsto dal procedimento per il rilascio del titolo abilitativo o dell'atto di assenso o, nel caso di interventi o attività liberi o soggetti a sola comunicazione al comune ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, la verifica di corrispondenza è richiesta preliminarmente alla struttura competente che si esprime entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel caso previsto dal comma 3, le medesime strutture trasmettono la necessaria documentazione alla struttura provinciale competente in materia di aree protette per l'avvio del procedimento di screening ai sensi dell'articolo 16.

5. Se i progetti e le attività individuati dall'allegato 1 sono di competenza della Provincia, la verifica di corrispondenza è effettuata nell'atto di approvazione del relativo progetto o perizia.

6. L'allegato 1 si applica a partire dalla data di approvazione delle deliberazioni di individuazione dei progetti e delle attività che in base alle prevalutazioni tecniche non presentano incidenze significative previste dall'articolo 39, comma 4 bis, lettera a), della legge provinciale, al fine di garantire un'attuazione progressiva dell'articolo 39, comma 4, lettera c), della legge provinciale, che tenga conto delle necessità di adeguamento organizzativo e gestionale.”

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Procedura per la valutazione di incidenza dei progetti o delle attività

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, il proponente presenta alla struttura provinciale competente la domanda di valutazione di incidenza del proprio progetto o attività, comprendente la relazione di incidenza redatta secondo le linee guida nazionali, e sottoscritta da un professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista dalla vigente normativa per l'esercizio della specifica attività professionale.
2. La struttura provinciale competente pubblica la domanda pervenuta, nonché le informazioni rilevanti rispetto alla stessa, sul sito istituzionale. Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia relativo alla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale.
3. Il parere dell'ente di gestione del parco interessato previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera b), della legge provinciale, è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della struttura provinciale competente.
4. Il procedimento di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento da parte della struttura provinciale competente entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda di valutazione di incidenza.
5. Il provvedimento della struttura provinciale competente, contenente la valutazione d'incidenza, è comunicato al proponente e ha efficacia per cinque anni dalla data del suo rilascio, salvo i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati. Nei casi in cui la VINCA è compresa nella valutazione di impatto ambientale (VIA), la durata è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In caso di incidenza non significativa, una copia del provvedimento, corredato dagli elaborati progettuali e dalla relazione di incidenza, è trasmessa al corpo forestale provinciale ai fini del controllo e della vigilanza previsti dalla legge provinciale.”

Art. 5

Inserimento dell'articolo 17 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

"Art. 17 bis

Disposizioni particolari

1. Le ordinarie attività agro silvo pastorali e le connesse attività di gestione che di prassi vi si accompagnano, sono compatibili con la disciplina di questo regolamento, in quanto la loro possibile incidenza è già stata considerata nella definizione di siti o zone della rete “Natura 2000” ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'allegato III della direttiva 92/43/CEE del 1 maggio 1992.”
2. Gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti sono già valutati come compatibili con la disciplina di questo regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di questo regolamento gli interventi disposti nella gestione dell'emergenza in via d'urgenza e gli interventi e le attività di somma urgenza, previsti dall'articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993, in quanto preposti alla tutela e sicurezza

della salute e della vita delle persone, delle cose e degli animali. La struttura provinciale competente può individuare eventuali misure di mitigazione, anche su richiesta del soggetto che svolge l'intervento."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. Dopo l'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 17 ter

Procedura per lo screening di incidenza dei piani

1. I piani individuati dall'articolo 18, comma 1, sono sottoposti a screening di incidenza al fine di accertare la suscettibilità dei medesimi di generare o meno incidenze significative su siti o zone della rete "Natura 2000", secondo quanto previsto dall'articolo 16."

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Procedura per la valutazione di incidenza dei piani

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, sono sottoposti a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione urbanistica o che presentino effetti equivalenti nonché i piani e programmi previsti dalla legislazione provinciale di settore, ivi inclusi i piani agricoli e forestali e i piani faunistici e le loro varianti.

2. L'autorità competente all'adozione del piano effettua, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura provinciale competente, la valutazione di incidenza sulla base del progetto di piano e della relazione di incidenza, redatta secondo le linee guida nazionali e sottoscritta da un professionista in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline ambientali, naturalistiche o forestali di durata almeno quadriennale oppure di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale ad essi equiparato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, nonché in possesso di abilitazione se prevista dalla vigente normativa per l'esercizio della specifica attività professionale.

3. La struttura provinciale competente all'adozione del piano rende pubblica la documentazione di piano e la relazione di incidenza, nonché le informazioni rilevanti rispetto alla stessa, mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia relativo alla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche statali per specifici piani e programmi, sono coordinate con quelle previste da questo articolo, in modo da evitare duplicazioni, anche ampliando il termine previsto dal comma 3.

4. Se la valutazione di incidenza riguarda i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente e dell'ente di gestione del parco interessato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, e dell'articolo 57, comma 4, della legge provinciale, l'autorità competente

all'approvazione dei medesimi indice una conferenza di servizi; alla conferenza, ove ritenuto necessario, possono essere invitate altre strutture provinciali.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il provvedimento di approvazione del piano contiene la valutazione di incidenza.

6. La valutazione di incidenza del piano individua i progetti di attuazione del medesimo piano, già in esso considerati, per i quali non è richiesta un'ulteriore valutazione d'incidenza.”

7. La validità temporale del parere è di cinque anni, fatti salvi i casi in cui è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale di habitat e specie, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani o programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali .

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, le parole: “o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)” sono sostituite dalle seguenti: “o nella verifica di assoggettabilità regolati dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013”

2. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi indicati dal comma 1, la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e lo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, comprendono anche la relazione di incidenza.”

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 le parole: “o in sostituzione” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è abrogato.

3. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

" 3 bis. L'istituto del silenzio assenso non è applicabile alla valutazione di incidenza.

3 ter. Se la valutazione di incidenza è resa nell'ambito di un procedimento unico l'indizione della conferenza di servizi avviene dopo il periodo di deposito delle osservazioni effettuato ai sensi di questo regolamento.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

1. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 39, comma 4 bis, lettera a) della legge provinciale è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, come modificate da questo regolamento, non si applicano ai piani e ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore di questo regolamento è già stato avviato il procedimento di approvazione o è stato presentato o richiesto il titolo abilitativo necessario per la realizzazione del progetto.

Art. 11 Abrogazioni

1. L'articolo 15, l'articolo 21 e gli allegati A, B, C e D del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 sono abrogati.

Art. 12 *Inserimento dell'Allegato 1 al decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008*

1. Dopo l'allegato D al decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008 è inserito il seguente:

Allegato 1 (art.16)

Ambito	Riferimento Normativo	Soggetto competente
Tagli forestali	legge provinciale n. 11 del 2007, articolo 98	Struttura provinciale competente in materia di foreste e agenzia provinciale delle foreste demaniali
Vincolo idrogeologico	legge provinciale n. 11 del 2007, articolo 16, comma 1, lettera c), n.1 e lettera c bis)	Struttura provinciale competente in materia di foreste
Lavori in amministrazione diretta, compresi interventi di manutenzione	legge provinciale n. 11 del 2007, articoli 42 comma 3, 44 ter, 45, 67, 68, 69, 84, e 88 e 89, comma 1 con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e comma 2	Struttura provinciale competente in materia di foreste, agenzia provinciale delle foreste demaniali, parchi naturali provinciali
Opere e manutenzioni sul Demanio Idrico, nei corsi d'acqua e nelle relative	legge provinciale n. 18 del 1976, articoli 3 e 8 legge provinciale n. 11 del 2007,	Struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idraulico forestali

pertinenze idrauliche	articoli 9, 10, 84, 85, 88 e 89, comma 1 con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e comma 2	
Attività di protezione civile e Attività di prevenzione delle calamità	legge provinciale n. 9 del 2011, articoli 13 e 14	Struttura provinciale competente in materia di prevenzione rischi
Autorizzazioni di competenza dei parchi	legge provinciale n. 11 del 2007, articoli 43, 44 e 44 octies	Parchi naturali provinciali Parco Nazionale dello Stelvio
Opere soggette a conformità urbanistica di competenza della Provincia - comunicazione	legge provinciale n. 15 del 2015, articolo 95 comma 2 per le opere a cui si applica l'articolo 94 comma 4	Strutture provinciali proponenti
Opere soggette a conformità urbanistica di competenza dei Comuni - comunicazione	legge provinciale n- 15 del 2015, articolo 95 comma 3 per le opere a cui si applica l'articolo 94 comma 4	Comuni
Attività edilizia libera	legge provinciale n. 15 del 2015 - articolo 78	Comuni

Capo II

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg

Art. 13

Integrazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-66/Leg del 2011

1. 1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 8- 66/Leg del 2011 dopo le parole: "è ammesso" sono inserite le seguenti: ", essendo attività selvicolturale ordinaria".

Capo III

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35- 142/Leg

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 35- 142/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 35-142/Leg del 2008 le parole: "La durata di ciascun piano aziendale" sono sostituite dalle seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la durata di ciascun piano aziendale".

2. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 35- 142/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora la procedura di revisione di un piano aziendale o di un piano semplificato riguardante beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici non si concluda entro il periodo di validità del piano stesso determinato ai sensi del comma 1, per la proprietà interessata la struttura provinciale competente in materia di foreste può autorizzare utilizzazioni, tenuto conto dell'assetto colturale della proprietà e, comunque, nella misura massima di nove decimi della ripresa annuale prevista dal piano in scadenza, per un periodo massimo di cinque anni. In tal caso la durata del piano aziendale o del piano semplificato con riferimento ai contenuti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), e) e f) deve intendersi estesa fino all'avvenuta conclusione del procedimento di revisione, fermo restando il periodo temporale massimo di cinque anni previsto dal periodo precedente, oltre il quale il piano è interamente scaduto."

Capo IV *Disposizioni finali*

Art. 15 *Efficacia del regolamento*

1. Le modificazioni e le integrazioni contenute in questo regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di approvazione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 39, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater della legge provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 2008, come introdotto dall'articolo 3 di questo regolamento.